

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
--	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Emendamenti C. 282 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione -Parere</i>)	11
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Emendamenti Doc. XXII, n. 5 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione -Parere</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. C. 1572 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013. C. 1573 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013. (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	15

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Emendamenti C. 282 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione -Parere</i>)	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti e di rappresentanti di enti e associazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16)	20
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	22

SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 2013. —Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.20.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, fa presente che sono all'esame del Governo i principali nodi problematici, che investono il provvedimento, che richiedono una soluzione per poter proseguire nell'*iter* del provvedimento. Rileva infatti che, nono-

stante l'impegno profuso dai relatori, finora non è stato ancora possibile raggiungere un accordo nell'ambito dei gruppi della maggioranza e i relatori non sono quindi nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere sugli emendamenti accantonati.

Ribadisce, quindi, che sono stati messi nelle mani del Governo i principali nodi problematici sui quali auspica possa essere individuata una soluzione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, si associa a quanto testé evidenziato dalla collega relatrice Gelmini e si dice costernato per non essere nelle condizioni di poter esprimere in questa seduta i pareri di competenza sugli emendamenti accantonati.

Rileva come finora vi sia stato un positivo lavoro di collaborazione tra i diversi gruppi che, tuttavia, in questa fase non può proseguire fino a quando non vengono sciolti alcuni nodi, noti anche all'opinione pubblica, che attengono al provvedimento e che richiedono scelte di carattere politico. Alla soluzione di tali nodi sono correlati la quasi totalità degli emendamenti accantonati, in considerazione delle connessioni e delle consequenzialità presenti nel testo.

Ritiene peraltro che, alla luce dell'impegno assunto, la Commissione dovrà comunque concludere i propri lavori in tempo utile per consentire che la discussione in Assemblea abbia inizio, come previsto, nella giornata di domani pomeriggio. Il testo sul quale votare il conferimento del mandato ai relatori potrà dun-

que essere quello risultante dagli emendamenti finora votati dalla Commissione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) comprende la complessità delle questioni che attengono ai nodi problematici relativi al provvedimento, che coinvolgono i relatori e la maggioranza di Governo.

Ricorda peraltro che, più di una volta, nel corso dell'esame in sede referente di progetti di legge, i relatori hanno espresso pareri discordanti tra loro su alcuni emendamenti ed è poi spettato alla Commissione assumere una decisione al riguardo.

Chiede pertanto che si proceda analogamente, passando sin d'ora alla votazione degli emendamenti accantonati, fermo restando che il dibattito potrà poi proseguire in Assemblea. Diversamente, il rischio è quello di fermare l'*iter* dell'intero provvedimento, il che equivarrebbe a dire che la maggioranza che sostiene questo Governo non vuole approvare questa legge. Non vorrebbe, infatti, che in Assemblea si chiedesse di poter disporre di ulteriore tempo per discutere il provvedimento.

Riccardo FRACCARO (M5S) fa presente che anche per il suo gruppo è opportuno procedere sin d'ora alla votazione degli emendamenti accantonati. Rileva infatti che il testo risultante dagli emendamenti sinora approvati dalla Commissione risulta poco coerente in varie parti e non è chiaro quali disposizioni della legge n. 96 del 2012 siano effettivamente fatte salve, come evidenziato dagli stessi relatori.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene che la situazione che si è ora verificata fosse in realtà prevedibile già da tempo e, per questo motivo, il suo gruppo aveva chiesto — già prima della pausa estiva — di procedere quanto prima alla discussione in Assemblea, essendo evidente che, su alcuni punti, non saranno mai raggiunte le condizioni politiche per un accordo.

Rileva, infatti, come il problema sia, a suo avviso, a monte: il testo del disegno di legge non è il frutto di un'ampia ed attenta riflessione e ponderazione nell'ambito del

Consiglio dei ministri, ma si tratta piuttosto di un testo «raffazzonato» che mal si coordina con la legislazione vigente in materia. Al contempo, la Commissione ha potuto procedere nell'esame degli emendamenti solo fino ad un certo punto, non sussistendo poi le condizioni per proseguire oltre.

Invita in ogni modo il Governo ad evitare di proporre all'ultimo momento emendamenti che modificano radicalmente il testo, in tal modo negando la possibilità di un voto consapevole da parte dei deputati. Auspica, dunque, che sia possibile per tutti i gruppi valutare adeguatamente eventuali modifiche sostanziali su un disegno di legge il cui avvio è stato finora certamente pessimo.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) fa presente che la situazione attuale è la conseguenza di iniziative assunte solo per rispondere ad una «pulsione» del Paese, senza che fossero accompagnate da una previa ed adeguata ponderazione.

Evidenzia come la legge n. 96 del 2012 — che disciplina attualmente la materia — sia attualmente una buona legge, che ha innovato in molti punti il sistema del finanziamento pubblico introducendo, in particolare, un meccanismo di cofinanziamento. Nonostante ciò la stessa maggioranza che l'approvò meno di un anno fa sembra ora orientata a stravolgerla.

Rileva come sia del tutto evidente che questioni nodali, su cui oggi non c'è l'accordo, come quella relativa al tetto per le erogazioni liberali, non si sarebbero poste nell'ambito di un sistema misto di finanziamento.

Occorre dunque prendere atto che il Governo ha presentato al Parlamento una proposta che non era, in realtà matura e ora preannuncia anche la presentazione di un eventuale decreto-legge sulla materia. Fa presente che lo stesso Governo potrebbe anche, in questa fase, assumersi la responsabilità di chiedere maggiore tempo così da poter giungere ad una decisione attenta e ponderata sui nodi irrisolti.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che i relatori potrebbero procedere in questa fase ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al comma 2, dell'articolo 7, che non hanno connessioni con altri parti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che sarebbe preferibile esaminare il complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 7 anziché procedere dapprima a quelle attinenti al comma 2 e, solo in un secondo momento, affrontare le modifiche proposte alle altre parti dell'articolo 7.

Riccardo NUTI (M5S) rileva come sarebbe normale procedere all'esame degli emendamenti accantonati, pur in presenza di eventuali pareri discordanti dei relatori, rimettendo alla Commissione la decisione conclusiva su ciascuna proposta emendativa. In tale modo sarebbe attribuito, come è giusto che sia, alla maggioranza dei componenti della Commissione la decisione finale e non al solo accordo all'interno dei partiti di maggioranza.

Rileva, infatti, che rinviare l'esame degli emendamenti fino al momento in cui i gruppi che appartengono alla maggioranza non trovano l'accordo, equivale ad affermare che il ruolo degli altri gruppi presenti in Commissione è pressoché nullo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto della situazione rappresentata dai relatori e dell'impegno dagli stessi manifestato per cercare di risolverla. Prende altresì atto del fatto che la soluzione dei principali nodi problematici che, attenendo a scelte di grande rilievo, non possono che essere rimesse alla politica, si trova ora nelle mani del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista al termine delle votazioni dell'Assemblea della seduta antimeridiana, auspicando che questo tempo possa essere di ausilio per individuare possibili soluzioni. Fa comunque presente che, altrimenti, la Commissione procederà alla votazione del mandato ai relatori a

riferire in Assemblea sul testo risultante dalle modifiche finora approvate dalla Commissione.

La seduta termina alle 10.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Emendamenti C. 282 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Emendamenti Doc. XXII, n. 5 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, intervenendo in sostituzione del re-

latore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 settembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SITO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 agosto 2013.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame ecceda in alcuni punti i limiti della delega legislativa. I punti critici sono diversi e

sono stati in parte già evidenziati anche nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato. È necessario, in particolare, evitare di introdurre una normativa troppo stringente, che incida sfavorevolmente sui settori produttivi interessati, alcuni dei quali sono in crescita, come quello relativo alle armi usate nel gioco del *paint ball*, e sugli appassionati. Richiama in questo senso anche la riduzione del numero dei colpi per le armi lunghe e corte, della quale non si comprende la ragione, anche perché non c'è una normativa europea in questo senso. Si tratta di disposizioni per effetto delle quali risulterebbero non più conformi a legge armi fino ad oggi legittimamente detenute dai proprietari. Ricorda che il vero problema da affrontare è invece quello della detenzione illecita di armi. In conclusione, auspica che la relatrice voglia presentare una proposta di parere nella quale si chieda al Governo di eliminare le disposizioni che, senza un giustificato motivo, producano un danno alle aziende del settore o agli appassionati.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara che il giudizio complessivo del suo gruppo sull'atto in esame è positivo, poiché questo, come specificato nella stessa relazione introduttiva, interviene per effettuare un coordinamento della corpusca legislazione in materia di detenzione di armi da fuoco, per sanare alcune criticità del decreto legislativo n. 204 del 2010 e per dare attuazione diretta ad alcune disposizioni normative, eliminando il rimando a successivi regolamenti ministeriali: in particolare quest'ultimo aspetto trova il consenso del suo gruppo.

Sottolinea che, nonostante il giudizio sia nel complesso positivo, o meglio non negativo, il suo gruppo ha diverse osservazioni da svolgere, sia sul contenuto dello schema sia sul metodo di esame. Partendo da quest'ultimo aspetto, sottolinea che il termine di esercizio della delega previsto dalla delega legislativa da cui trae origine il testo in esame è scaduto il 1° luglio 2013. Si tratta, ad avviso del suo gruppo, di un fatto non formale, che contraddi-

stingue una cattiva pratica, da parte del Governo, nel procedere all'emanazione dei provvedimenti attuativi di deleghe: cattiva pratica che è alla base dell'inefficienza di tanta parte della legislazione, che purtroppo rimane spesso inapplicata.

Ricorda a tal proposito il paradosso dell'articolo 4 del provvedimento in esame. Nel decreto legislativo n. 204 del 2010, all'articolo 6, è stato posto il principio che chi già detiene un'arma deve presentare un certificato medico di idoneità ma il decreto attuativo di questo principio non è ancora stato adottato dai ministri competenti, quello della salute e quello dell'interno. Si preferisce allora introdurre *ex novo* con il provvedimento in esame una norma *in toto*, invece di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, che è contenuta in un decreto entrato in vigore nel 2010 e che prevedeva l'emanazione del decreto attuativo entro i tre mesi successivi, il che significa entro gennaio 2011: mentre ad oggi, settembre 2013, il provvedimento attuativo ancora non c'è.

Segnala poi l'oggettiva difficoltà di svolgere un esame compiuto su un provvedimento, come quello in esame, che procede a disporre un gran numero di novelle su un vasto e disparato numero di norme di provvedimenti legislativi diversi. Nel chiedersi se non fosse possibile procedere in modo diverso, sollecita in ogni caso il Governo a procedere all'adozione di un testo unico in tema di normativa relativa alle armi da fuoco, per evitare il riproporsi di una situazione come quella attuale, in cui una normativa frammentaria genera incertezze interpretative.

Segnala ad esempio un errore materiale contenuto all'interno dello schema di decreto in esame. All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3, dello schema si fa riferimento, per introdurre una novella, al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, mentre in realtà il comma che si vuole novellare è il quinto. Chiede pertanto alla relatrice e al Governo di verificare la sua segnalazione e, in caso di sua conferma, di tenerne conto nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Entrando poi nel merito del provvedimento, sottolinea in primo luogo in maniera critica il fatto che la relazione introduttiva dia conto in maniera diffusa solo della novella recata dalla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, tralasciando le novelle recate dalle lettere precedenti. È a suo avviso, una scelta da stigmatizzare alla luce della complessità del provvedimento e della difficoltà che comporta il suo effettivo approfondimento. Fa presente infatti che, proprio tra le modifiche apportate dall'articolo 1 al regio decreto n. 773 del 1931 ce n'è una che suscita perplessità sulla quale il Governo dovrebbe riflettere in vista di una parziale modifica. Si riferisce alla modifica apportata all'articolo 39, la quale appare parzialmente contraddittoria. È infatti positivo, ad avviso del suo gruppo, aver previsto la possibilità di procedere alla confisca di armi per motivi di urgenza da parte delle forze di pubblica sicurezza; è meno condivisibile aver previsto la possibilità che il prefetto possa disporre la restituzione all'interessato delle stesse armi nelle more di un provvedimento di divieto di detenzione delle stesse ed al fine di consentire la loro vendita entro un termine perentorio. Poiché il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi è ritenuto in grado di farne un uso non idoneo, si dovrebbe specificare che la restituzione delle armi confiscate deve avvenire solo nel caso in cui il prefetto ritenga idonea la persona che ne è proprietaria, mentre, se il prefetto ritiene di doverne interdire a questa persona il possesso, le armi non debbono essere riconsegnate, ma si deve procedere alla loro vendita tramite asta pubblica o attraverso l'individuazione di un intermediario.

Un'altra norma che suscita perplessità e che, a suo avviso, il Governo dovrebbe modificare è quella di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4. Come termine di decorrenza del periodo entro il quale dovrà essere presentato il certificato medico da parte dei possessori di un'arma è individuata l'entrata in vigore dello stesso periodo. Pur comprendendo che siamo in presenza di una novella all'articolo 6 di un

decreto legislativo entrato in vigore nel 2010, questa formulazione letterale non appare corretta dal punto di vista tecnico, poiché per come è scritto l'articolo, l'entrata in vigore del periodo in questione sarebbe comunque decorsa da ben più di un anno. Quello che il suo gruppo propone è di modificare la formulazione adottata dall'articolo 4 di questo decreto con l'introduzione di una scadenza temporale individuata da una data ben precisa, ad esempio il 1° agosto 2014, per esempio: è questo un modo formalmente più corretto per individuare il periodo temporale entro il quale dovranno essere prodotti i certificati medici.

Concludendo, dichiara che il gruppo del Movimento 5 stelle non è contrario ad un parere favorevole su questo provvedimento, vista anche la rilevanza della materia da esso trattata, ma ritiene che tale parere debba contenere le richieste di modifica precedentemente illustrate, che – a giudizio del suo gruppo – sono migliorative del testo presentato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, precisa che il termine per l'esercizio della delega legislativa cui fa riferimento lo schema in esame non è ancora scaduto. Ricorda infatti che la disposizione di delega – l'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 – prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1 dello stesso articolo, purché nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore degli stessi decreti. Nel caso di specie, lo schema in esame interviene sul decreto legislativo n. 204 del 2010, il quale, ai sensi del suo articolo 8, è entrato in vigore il 1° luglio 2011: i ventiquattro mesi vengono quindi in effetti a scadenza il 1° luglio 2013. Occorre però tenere conto del fatto che la stessa disposizione di delega citata – cioè l'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 – prevede anche che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza della delega ovvero

successivamente, questo termine è prorogato di novanta giorni. Questa disposizione si applica allo schema in esame, in quanto lo stesso è stato trasmesso alle Camere il 28 giugno 2013 e quindi – ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 – il termine per l'espressione del parere parlamentare su di esso scadeva il 7 agosto 2013, ossia scadeva successivamente al 1° luglio 2013; il Governo peraltro si è dichiarato disponibile ad attendere il parere anche oltre il 7 agosto. Per effetto delle disposizioni richiamate, quindi, il termine per l'esercizio delle delega di riferimento viene a scadenza il prossimo 29 settembre 2013.

Nazzareno PILOZZI (SEL) dichiara il giudizio complessivamente favorevole del suo gruppo sullo schema di decreto in esame, che è conforme alla normativa europea e, in alcuni punti, come consente la normativa europea, anche più rigoroso. Ritiene che la produzione, il commercio e l'utilizzo delle armi dovrebbero essere oggetto di un provvedimento di riordino più complessivo, ma in ogni caso lo schema in esame procede nella direzione giusta.

Il viceministro Filippo BUBBICO si riserva di intervenire eventualmente dopo la presentazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che alle ore 20 di oggi sono previste le audizioni informali di esperti e rappresentanti di enti e associazioni, sullo schema di decreto in esame, e, al termine delle audizioni, la presentazione della proposta di parere, il dibattito e la votazione della stessa. Rinvia quindi l'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle audizioni informali di oggi.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 settembre 2013. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SI-

STO. —Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012.

C. 1572 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013.

C. 1573 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Maria Elena BOSCHI (PD), *relatore*, riferisce sul disegno di legge n. 1572 che reca il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012. Con riferimento alle parti di interesse della Commissione, il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2012 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 27.742,7 milioni di euro, con una diminuzione di circa 1.144 milioni (-3,9 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2011. Il decremento ha riguardato le spese correnti, che sono diminuite passando da 27.701,2 milioni nel 2011 a 25.759,6 milioni nel 2012. Le spese in conto capitale subiscono invece un incremento, passando da 1.070,3 a 1.862,6 milioni.

L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato è stata nel 2012 del 5,1 per cento, a fronte del 5,5 per cento registrato nell'anno precedente. Il dato definitivo relativo alle autorizzazioni di cassa è di

28.924,4 milioni, con una riduzione di 318 milioni rispetto alle previsioni iniziali di cassa, derivanti da una diminuzione di 905 milioni delle autorizzazioni di parte corrente e da un aumento di 583 di quelle in conto capitale. Per quanto riguarda il coefficiente di realizzazione, cioè il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, esso è pari a circa il 98 per cento, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2011.

Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2012 erano pari a 1.883,9 milioni, al 31 dicembre 2012 ammontano a 2.342,6 milioni, di cui 1.508 milioni riguardanti le spese correnti e 801,1 milioni le spese in conto capitale (oltre a 33,5 milioni relativi a rimborso di passività finanziarie). Si registra, quindi, rispetto alle previsioni iniziali, un aumento dei residui finali totali di 458,8 milioni pari a circa il 24 per cento.

Segnala inoltre che nel conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, nella Missione n. 25, Programma 25.1, relativo ai fondi da assegnare, sono iscritti i seguenti due capitoli: —capitolo 3034: Fondo da ripartire per le assunzioni dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dotato per l'anno 2012 di 287,9 milioni di euro in conto competenza; —capitolo 3079: Fondo finalizzato alle assunzioni in deroga della Polizia di Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, dotato per l'anno 2012 di 100 milioni di euro in conto competenza. Le risorse dei due capitoli non risultano impegnate nell'anno 2012 e sono pertanto andate in economia, per un ammontare complessivo di 387,9 milioni di euro.

Ritiene in proposito opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa le cause che hanno determinato il mancato utilizzo delle ri-

sorse stanziare per l'assunzione di personale nei corpi di polizia e sull'utilizzo dei due capitoli nell'anno in corso.

Rileva altresì che nel disegno di legge di assestamento 2013, anch'esso all'esame della Commissione, nelle previsioni assestate per il 2013, il capitolo 3034 risulta dotato di 83,8 milioni di euro ed il capitolo 3079 di 100 milioni di euro. Il decreto-legge n. 102 del 2013 (cd. 'decreto IMU'), attualmente in corso di conversione, ha peraltro ridotto l'autorizzazione di spesa alla base del cap. 3079 di 55 milioni di euro per il 2013.

Il disegno di legge n. 1573 reca appunto disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013. Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Affari costituzionali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 21, relativa ad organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 21.1. Le previsioni iniziali di competenza e di cassa della legge di bilancio riferita a tale programma per effetto del disegno di legge di assestamento risultano ridotte di 9,6 milioni di euro per effetto della corrispondente riduzione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

Per il programma 6.2, Protezione civile, si registra un incremento delle previsioni di competenza e di cassa pari a 5 milioni di euro, nonché dei residui di 166,9 milioni, esclusivamente su proposta del disegno di legge di assestamento.

Segnala, infine, i seguenti stanziamenti di interesse della I Commissione: – nell'ambito della missione n. 5, Ordine pubblico e sicurezza, lo stanziamento per il programma 5.2, Sicurezza democratica, è pari, nelle previsioni assestate, di competenza e di cassa, a 620,3 milioni di euro, per effetto di un incremento pari a 20,3 milioni derivante da atti amministrativi già intervenuti; – nella missione 24, Servizi istituzionali e generali delle amministra-

zioni pubbliche, nel programma 24.4 (Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche), lo stanziamento previsto dal capitolo 1680 per l'Istituto nazionale di statistica reca una previsione di spesa assestata pari a 54 milioni di euro, con un aumento di 18,1 milioni rispetto alle previsioni iniziali in dipendenza di atti amministrativi già intervenuti; – nella missione 12, Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata, lo stanziamento per DigitPA, di cui al capitolo 1707, pari nelle previsioni iniziali a circa 1,4 milioni, in termini di competenza e di cassa, è stato raddoppiato a seguito del trasporto delle risorse previste nel cap. 1908 per l'Agenzia nazionale per l'innovazione; le previsioni assestate per il 2013 risultano pertanto pari a 2,8 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella 8), le variazioni già introdotte per atto amministrativo hanno determinato complessivamente un cospicuo aumento di circa 902,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e un ugualmente rilevante aumento di 1.194,6 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

L'assestamento propone, per questo stato di previsione, un aumento di 56,3 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 192,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate 2013 per il Ministero dell'interno risultano pari a 19.098 milioni di euro, di cui 18.322,6 di parte corrente, 650,5 per il conto capitale e 124,9 di rimborso passività (+958,4 mln rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 19.622,9 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 18.555,8 e 927,3 mln di euro (+ 1.386,8 mln di euro rispetto alle previsioni iniziali).

Con il disegno di legge di assestamento, è inoltre proposto un rilevante aumento dei residui pari complessivamente a 1.194,2 mln. di euro. Le variazioni trovano

motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio 2013 a quelli risultanti dal rendiconto 2012. Le previsioni assestate 2013 risultano pertanto pari a 2.355,2 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, in 1520,5 e 801,1 milioni di euro. Alla luce delle variazioni proposte, la massa spendibile assomma a 21.453,2 milioni di euro con una variazione in negativo del coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) che scende al 91,5 per cento a fronte del 95 per cento, risultante dalle previsioni al 1° gennaio 2013.

Le principali variazioni disposte dal disegno di legge agli stanziamenti di competenza hanno riguardato in primo luogo il programma 2.3 (Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali) e, al suo interno, il macroaggregato Interventi, per cui si prevede un limitato incremento sia degli stanziamenti di competenza, sia di cassa in misura pari a 15,6 milioni di euro. Tale aumento è da ascrivere principalmente all'incremento del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, previsto al cap. 1316 (9,3 milioni per competenza e cassa).

Nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, le maggiori variazioni riguardano il programma 3.1 (Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica), per cui si prevede un aumento delle dotazioni di competenza di 19,4 milioni di euro e un aumento delle dotazioni di cassa per 69,8 milioni di euro. I residui, invece, aumentano rispetto alle previsioni iniziali di 137,8 milioni.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si riserva di fornire i richiedi chiarimenti in altra seduta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge di assestamento (C. 1573), per le parti di competenza della Commis-

sione, è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 25 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.45.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che, per motivi familiari, dovrà assentarsi nel prosieguo dei lavori.

Deve quindi dare atto, a questo punto, dell'impossibilità di proseguire nell'esame degli emendamenti accantonati, che sono tra loro correlati ad alcune questioni che incidono su alcuni aspetti nodali del provvedimento. Su tali aspetti — come già evidenziato in precedenza — manca un

accordo tra i gruppi della maggioranza e ciascuno insiste sull'irrinunciabilità della propria posizione.

Ritiene, pertanto, che la Commissione potrà procedere alla votazione del mandato ai relatori sul testo come risultante dalle modifiche finora approvate, così da poter rispettare l'impegno sui tempi assunto nell'ambito della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Sotto il profilo personale, ribadisce la propria costernazione per non aver potuto fare in modo che la Commissione concludesse l'esame degli emendamenti, nonostante gli sforzi dei relatori che, su temi di grande difficoltà hanno profuso il massimo impegno.

Mariastella GELMINI (Pdl), *relatore*, si associa a quanto testé evidenziato dal collega relatore Fiano.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, condivide quanto affermato dai relatori riguardo all'impegno profuso ed alla costernazione per non aver potuto portare a termine l'esame degli emendamenti presentati per oggettive impossibilità di carattere politico.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente di essere stato designato dal gruppo Movimento 5 Stelle relatore di minoranza sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto della comunicazione del deputato Toninelli. Quindi, propone le seguenti correzioni di forma:

«all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: e a benefici di natura non monetaria;

all'articolo 4, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi degli articoli da 9 a 13 con le seguenti: ai sensi degli articoli 9 e 10;

all'articolo 8, alla rubrica, sopprimere le parole: e ai benefici non monetari;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: le erogazioni liberali in denaro e le quote associative effettuate con le seguenti: le erogazioni liberali in denaro effettuate e le quote associative versate;

all'articolo 9, comma 5-*bis*, sostituire le parole: Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché le quote di adesione agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato con le seguenti: Le commissioni sulle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché sulle quote associative agli stessi, effettuate con carte di credito e con carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transato;

all'articolo 14-*bis*, inserire la seguente rubrica: (Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà);

all'articolo 15, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «12, comma 4, e 13, comma 3 » »

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, e Mariastella GELMINI (Pdl), *relatore*, esprimono parere favorevole sulle correzioni di forma proposte dal presidente.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sulle correzioni di forma proposte dal presidente.

La Commissione approva le correzioni di forma.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori: gli emendamenti non esaminati si intendono pertanto respinti e i presentatori, ove intendano ripresentarli all'Assemblea, devono farlo nelle forme ordinarie e nel termine che la Presidenza della Camera stabilirà

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ricorda che, nella precedente fase dell'iter parlamentare, il suo gruppo ha espresso un voto contrario sul testo del disegno di legge C. 1154 del Governo, assunto come testo base.

Preannuncia invece l'astensione del suo gruppo sul voto, previsto nella seduta odierna, per il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come risultante dagli emendamenti finora approvati. Ciò in ragione del lavoro che la Commissione ha finora compiuto sul testo, che ha consentito interventi migliorativi in molte parti ma che non può considerarsi esaustivo considerato che il lavoro non è stato portato a compimento.

L'astensione del suo gruppo va quindi nella direzione di invito a modificare il testo, nel corso della discussione in Assemblea, secondo le considerazioni svolte in più occasioni dal suo gruppo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che il lavoro svolto dalla Commissione è stato proficuo e che il testo del Governo è stato significativamente migliorato. Per questa ragione il suo gruppo non voterà contro il conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole. Non potrà votare, però neppure a favore, perché la Commissione – che ha chiesto più volte tempo aggiuntivo all'Assemblea – non è comunque alla fine riuscita a completare l'esame degli emendamenti. Nel preannunciare quindi l'astensione del suo gruppo dalla votazione, esprime l'auspicio che il lavoro in Assemblea si svolga nello stesso clima di collaborazione costruttiva che si è realizzato in Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo e ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha comportato l'assunzione del peso di importanti responsabilità politiche su questioni complesse.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, in quanto il lavoro svolto dalla Commissione

ha permesso di migliorare il testo del Governo, ma questo, ad avviso del suo gruppo, non è ancora soddisfacente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, esprime soddisfazione per il lavoro proficuo svolto dalla Commissione e rileva che le difficoltà che alla fine hanno impedito alla stessa di completare il proprio lavoro riflettono dissensi che si rinvergono all'interno della maggioranza che sostiene il Governo e del Governo stesso e che sono quindi anche all'interno dello stesso disegno di legge. La Commissione non ha potuto in altre parole risolvere problemi che già in Consiglio dei ministri non era stato possibile risolvere e che hanno portato ad un disegno di legge per molti profili non condivisibile.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, deputati Fiano e Gelmini, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Emendamenti C. 282 ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, rileva che l'emendamento 10.500 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 settembre 2013.

Audizione di esperti e di rappresentanti di enti e associazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.20 alle 21.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 21.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta odierna antimeridiana.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO, considerata la rilevanza e complessità della proposta di parere della relatrice, chiede alla Commissione di valutare l'eventuale rinvio della votazione alla seduta di domani, in modo da aver il tempo di approfondire i contenuti della proposta stessa. Dichiara nel contempo l'impegno del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione prima di procedere alla deliberazione definitiva dell'atto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, ritiene che i lavori della Commissione possano essere aggiornati a domani per la votazione della proposta di parere della relatrice, fermo restando che eventuali interventi su di essa potranno essere svolti fin da oggi.

Matteo BRAGANTINI (LNA), rilevato che, come è scritto anche nella proposta di parere della relatrice, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1, non impedirebbe la legittima detenzione di armi con numero di colpi superiore al nuovo limite già detenute dai cittadini in modo lecito, invita la relatrice a segnalare al Governo l'opportunità di valutare, con riferimento alla predetta disposizione, l'opportunità di escludere dalla limitazione relativa al numero di colpi le armi ad anima corta. Considerato che una riflessione analoga può farsi per i silenziatori, invita la relatrice a segnalare altresì al Governo che la disposizione sui silenziatori non impedirebbe la legittima detenzione dei silenziatori già in possesso dei cittadini autorizzati a detenerli e che, in ogni caso, si potrebbe dare ai poligoni di tiro la possibilità di detenerli e usare i silenziatori all'interno dei poligoni stessi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), con riferimento alla condizione contenuta

nella proposta di parere della relatrice in cui si chiede al Governo di adottare iniziative normative per una disciplina più dettagliata del *paintball*, «chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi» invita la relatrice a valutare la possibilità di fornire al Governo un criterio per la determinazione di tale soglia, facendo riferimento al rischio per la salute e l'incolumità delle persone.

Marilena FABBRI (PD), nel ricordare che molti omicidi sono commessi con armi

da fuoco lecitamente detenute, esprime l'avviso che sarebbe importante escludere che la revisione nei tempi di rilascio della certificazione di idoneità alla detenzione di armi da fuoco entri in conflitto con l'esigenza di garantire il più possibile la pubblica sicurezza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 16.**

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 16);

considerato che la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo;

tenuto conto che il testo dello schema di decreto legislativo, presentato alle Camere all'esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri effettuata nella riunione del 26 giugno 2013, è stato adottato sulla base delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che consentono l'adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi di attuazione di direttive;

preso atto della giurisprudenza costituzionale che, a fini di conformità all'articolo 76 Cost., per l'esercizio della potestà delegata correttiva, richiede che tale potestà intervenga nell'ambito dei principi e criteri direttivi già posti per la delega «principale» e che agisca «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega» principale (sentenza n. 206/2001);

constatato, sotto il profilo del citato articolo 76 Cost., che le disposizioni di delega di cui all'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 non prevedono, neanche implicitamente, l'esercizio della delega per la materia dell'esportazione di armi civili;

ritenuta congrua la scelta normativa di rimandare la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, prevista dall'articolo 57, terzo comma, del TULPS, al regolamento, già previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 57, la cui adozione appare urgente nel rispetto delle esigenze di tutela di sicurezza e di incolumità pubblica e coniugando la libertà di accesso al mercato di nuovi operatori economici con la libertà di impresa di quelli già operanti;

considerato che dalla disposizione della legge delega non risulta una norma che autorizzi l'adozione della disciplina di oggetti che non sono armi da fuoco e costituiscono non armi, bensì strumenti di uso ludico, mentre la direttiva 2008/51/CE e la legge di delega fanno esclusivo riferimento alle armi da fuoco e relative munizioni;

in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 dello schema, considerato che la disposizione proposta nell'attuale formulazione:

appare in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 91/477/CEE, poiché impedirebbe a tiratori o cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito

armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco, e con i principi dell'ordinamento comunitario, poiché impedirebbe la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea;

presenta delle difficoltà tecniche in relazione alla sua attuazione, e ai relativi controlli, a causa dell'impossibilità di tracciare i caricatori amovibili e i serbatoi;

appare in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, imponendo la modifica, quando introdotte sul territorio nazionale, di vestigia della I Guerra Mondiale;

non impedirebbe la legittima detenzione di armi con numero di colpi superiore, già in possesso dei cittadini autorizzati in numero assai rilevante;

impedirebbe ai produttori le necessarie economie di scala, poiché la produzione per il mercato interno e quella per l'esportazione/trasferimento intracomunitario dovrebbero essere differenziate, con un costo aggiuntivo che i *competitors* europei non avrebbero, e conseguente perdita di competitività

la previsione dell'esenzione della limitazione per le armi sportive non appare sufficiente per garantire la prosecuzione delle attività sportive con armi che necessitano di una maggiore capacità poiché molte di tali attività sportive svolte non si svolgono con armi riconosciute come sportive;

non sembra rilevarsi nell'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, alcuna norma che autorizzi, anche implicitamente, l'esercizio della funzione legislativa in relazione alla disposizione proposta, nell'attuale formulazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso l'articolo 1, comma 1, lettera a), che ha l'effetto di ridurre ad un

anno la durata della validità della licenza di esportazione di armi, stabilita in tre anni dalla disciplina vigente, in quanto la materia dell'esportazione delle armi non rientra nel perimetro della delega;

sia soppressa la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 che integra il procedimento relativo al divieto di detenzione armi in quanto materia non rientrante nel perimetro della delega;

sia soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, che introduce la disciplina di dettaglio della licenza per la gestione dei poligoni privati, in considerazione della scelta normativa già effettuata, in base al combinato disposto dei commi terzo e quinto dell'articolo 57 del TULPS, di rinvio a fonte di normazione secondaria;

conseguentemente si preveda che l'adozione di tale disciplina di rango secondario, ormai non più procrastinabile, intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame;

siano adottate dal Governo iniziative normative per giungere ad una disciplina più dettagliata degli strumenti che lanciano capsule sferiche marcatrici biodegradabili (*paintball*), chiarendo che al di sotto di una determinata soglia di energia cinetica detti strumenti non rappresentano armi; in tale contesto, la relativa disciplina potrebbe essere collocata nell'articolo 2, che reca le modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente le armi comuni da sparo), così disciplinando anche le fattispecie dell'acquisto, della detenzione, del porto, del trasporto e dell'utilizzo di detti strumenti e, corrispondentemente, sopprimendo la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

sia soppresso l'articolo 2, comma 1, lettera c), che fa riferimento alla procedura per il rilascio della certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che dovrà formare oggetto di un intervento di carattere semplificatorio per garantire pari opportunità di accesso, nella gestione

delle attività di rilascio della certificazione, a tutti i soggetti di diritto privato operanti sul mercato;

all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 1, per compatibilità con la disciplina comunitaria, e in particolare al Regolamento 258/2012, che entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo, sia soppresso l'inciso: «di durata non superiore ad un anno» e, conseguentemente, si sopprima la disciplina connessa al rinnovo della licenza alla scadenza dell'anno;

sia soppressa la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, facendo così rivivere la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, che demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di custodia delle armi, anche in relazione al numero di armi detenute, ivi compresi sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva da adottare in tempi brevi per fornire ai detentori di armi indicazioni chiare circa le modalità di detenzione e custodia, anche in considerazione del fatto che l'omessa custodia di armi è già sanzionata penalmente;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sia specificato che il riconoscimento – da parte del Banco nazionale di prova – della qualifica di arma sportiva deve avvenire nel rispetto delle norme procedurali dettate dalla legge n. 241 del 1990, al fine di garantire tempi certi nell'interesse degli operatori del settore; inoltre, è necessario specificare che il parere da acquisire è anche quello delle federazioni sportive associate al CONI, oltre che di quelle affiliate, garantendo uguale diritto anche alle associazioni che praticano attività sportive con armi diverse rispetto a quelle utilizzate nelle discipline olimpiche;

con riferimento alla previsione dell'obbligo, per i detentori di armi, di presentare *una tantum*, entro un anno dall'entrata in vigore della disposizione, il certificato medico che attesti l'idoneità al possesso delle armi, la disposizione sia riformulata – ed eventualmente ricollocata nell'articolo 6 dello schema di de-

creto, che reca le disposizioni finali – con l'attribuzione, a tutela dei detentori di armi, di un termine più ampio per la produzione del certificato e comunque con il riconoscimento di una presentazione in sanatoria a seguito della diffida dell'amministrazione;

sia chiarita, nel medesimo articolo 6, la salvezza delle posizioni già acquisite sulla base della normativa vigente, in modo tale da garantirne la legittimità sotto il profilo della detenzione di armi, nonché della produzione, dell'importazione, della detenzione, dell'acquisto e della cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, a prescindere dalle modifiche normative successive;

e con le seguenti osservazioni:

nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare, la legge 9 luglio 1990, n. 185, in particolare l'articolo 11, comma 1;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, relativo all'attività di intermediazione di armi, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando le prescrizioni superflue già desumibili dalla legislazione vigente, in particolare l'obbligo del mandante di redigere un resoconto sugli ordini effettuati dai rappresentanti, che riprodurrebbe inutilmente quanto già riportato sui registri degli operatori autorizzati;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), appare necessario modificare la previsione al solo fine di chiarire che la trasmissione per via telematica alla questura competente per territorio della denuncia prevista dall'articolo 38 del TULPS è una delle modalità consentite. La disposizione sembra comunque ultronea, dovendosi in ogni caso applicare le norme sulla documentazione amministrativa telematica contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e nel Codice dell'Amministrazione Digitale, a cui dovrebbe farsi opportuno riferimento;

all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne) – appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d'urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all'articolo 39 del TULPS;

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1, si valuti l'introduzione anche delle armi antiche tra quelle per le quali non trova applicazione il limite numerico dei colpi, tenuto conto che l'adeguamento alla prescrizione ne pregiudicherebbe il valore storico; valuti il Governo, inoltre, in una prospettiva organica e sistematica, tutte le problematiche sottese alla disposizione in esame, in riferimento e in coerenza alla direttiva europea;

all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sembra preferibile sostituire la parola «uso» con la parola «finalità», allo scopo di ricomprendere anche discipline sportive non olimpiche e ad evitare possibili equivoci rispetto alla qualifica dell'arma attribuita da parte del Banco nazionale di prova;

all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), numero 3, è da correggere l'erroneo riferimento al quarto comma dell'articolo 16 della legge n. 110 del 1975, in quanto le modifiche introdotte da tale disposizione sono da intendersi al quinto comma del citato articolo 16;

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 1, che modifica la disciplina transitoria recata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010, integrandolo con il riferimento al provvedimento attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 57 del TULPS;

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di prevedere:

a) che la limitazione debba svilupparsi esclusivamente verso «le armi d'assalto» citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semi automatici ad anima rigata, una cui versione completamente automatica del medesimo calibro è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

b) che, conseguentemente, siano escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi non semi automatiche, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

c) che, come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza alcuna discrezionalità in merito;

d) che la disposizione che stabilisce il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera *a*) dello schema al fine di renderla coerente con la delega, mediante l'aderenza alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 36 della legge n. 88 del 2009;

e) che il Governo valuti, in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di 6 armi previsto dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo.